



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 10.12.2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Proroga della convenzione per l'affidamento di attività di cui all'intesa tra l'Ufficio Speciale, il Comune e la Provincia dell'Aquila, 2 maggio 2013 ed alla Determinazione n. 27 del 08/05/2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del d.l. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta

unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto l'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila 31 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012;

Visto l'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto l'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 83/2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza;

Vista la relazione del Commissario delegato per la ricostruzione relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, redatta ai sensi dell'articolo 67 *bis*, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, che ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la Delibera CIPE del 21 dicembre 2012 n. 135/2012 inerente all'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009 di cui 15 milioni agli Uffici speciali per l'attività di assistenza tecnica;

Visto l'art. 67 *quinques*, comma 2 del d.l. 83/2012 secondo cui restano efficaci, fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli intervenenti relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del d.l. 28 aprile 2009 n. 77, che presentino ancora ulteriori profili di applicabilità;

Considerato che si è reso necessario ripristinare temporaneamente un supporto agli uffici del Comune dell'Aquila ed intervenire perché vi sia il completamento delle attività precedentemente affidate ad Abruzzo Engineering S.C.p.A. a seguito delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779, n. 3784, n. 3808 del 2009, successivamente prorogate giusta le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, della OPCM 3859/2010, all'art. 1, comma 1, della OPCM 3893/2010, all'art. 11, comma 8, della OPCM 3917/2010, all'art. 5, comma 5, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 2, comma 7, OPCM 3992/2012 prorogate, da ultimo, giusta le previsioni di cui all'art. 11, comma 8, della OPCM 4013 del 23 marzo 2012;

Considerato che al fine di provvedere con la massima celerità all'istruttoria dei progetti di competenza del Genio Civile si è reso, altresì, necessario ripristinare temporaneamente il supporto presso la Provincia di L'Aquila ed intervenire perché vi sia il completamento delle attività precedentemente affidate ad Abruzzo Engineering S.C.p.A. a seguito delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 prorogate in forza delle previsioni di cui all'art. 2 della OPCM 3893/2010, all'art. 24 della OPCM 3917/2010, all'art. 1, comma 3, della OPCM 3950/2011 ed all'art. 1 comma 3, OPCM 3992/2012 nonché prorogate, da ultimo, giusta le previsioni di cui all'art. 10, comma 3, della OPCM 4013 del 23 marzo

2012;

Richiamata la Determinazione n. 27 del 8.05.2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con la quale è stata convalidata la "Intesa per il superamento della grave crisi inerente alla Ricostruzione del Comune dell'Aquila" siglata in data 2 maggio 2013 tra il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila ed il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, ove si stabiliscono le condizioni da porre alla base della convenzione con Abruzzo Engineering, per il periodo dal 6 maggio 2013 al 29 dicembre 2013;

Considerato che con la citata Determinazione si è affidata ad Abruzzo Engineering Scpa la prosecuzione delle attività già espletate presso il Comune e la Provincia dell'Aquila, nonché il supporto in qualsivoglia compito correlato cui sono chiamati questi ultimi, poiché attività necessarie per far fronte ai maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, nonché dalle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma e legati all'evasione delle pratiche arretrate e, nel contempo, alla gestione delle pratiche correnti;

Richiamata la Convenzione con Abruzzo Engineering Scpa, stipulata in data 13 maggio 2013 con la quale, in conformità con l'Intesa 2 maggio 2013, si è stabilito che "l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si avvarrà di Abruzzo Engineering per attività di natura tecnica ed amministrativa a supporto del Comune dell'Aquila e della provincia dell'Aquila";

Considerato che l'Articolo 3 della predetta Intesa, nell'attribuire da parte del Comune dell'Aquila e della Provincia dell'Aquila l'incarico all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila per la stipula di una convenzione con la Società Abruzzo Engineering Scpa, prevede la possibilità di proroga della medesima convenzione a fronte di documentate necessità;

Considerato che Abruzzo Engineering scpa è l'unico soggetto in grado di proseguire tempestivamente, senza bisogno di alcuna ulteriore attività di formazione o di organizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, in quanto già in possesso di tutte le informazioni, degli strumenti e l'organizzazione necessari a supportare e a supplire gli uffici di Segreteria Servizio emergenza sisma e ricostruzione privata, Ufficio indennizzi beni mobili e rimborsi spese traslochi, Ufficio demolizioni ed opere provvisoria periferia e frazioni, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Esiti di agibilità, Ufficio contributi ricostruzione immobili privati, Ufficio tecnico nelle attività di controllo cantieri e attività correlate, unità operativa liquidazione contributi diretti, Unità operativa DURC – CUP – rendicontazione, Ufficio attività di cui all'art. 3, co. 5, d.l. 39/2009, Unità operativa inserimento dati, Unità operativa gestione protocollo interno e rilascio contributi, Ufficio condono edilizio, ufficio Certificazioni Urbanistiche – Frazionamenti e controllo convenzioni urbanistiche, Ufficio pianificazione e ripianificazione, Ufficio Rinormazione aree bianche, Sportello Unico Attività Produttive, Servizio ricostruzione Pubblica e nuove opere – Servizio Programmazione, - Ufficio Progettazione, Ufficio Supervisione progetto CASE e MAP, Ufficio costituzione consorzi, in tutte le attività che il Comune medesimo non è in grado di porre in essere autonomamente e che risultano improcrastinabili per la prosecuzione dell'attività ricostruttiva e per il ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato, altresì, che Abruzzo Engineering Scpa, è altresì l'unico soggetto in grado di proseguire tempestivamente, senza bisogno di alcuna ulteriore attività di formazione o di organizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, in quanto già in possesso di tutte le informazioni, degli strumenti e l'organizzazione necessari a supportare e a supplire gli uffici del Genio Civile della Provincia dell'Aquila per quanto attiene agli obblighi di cui all'art. 2 della l.r. 138/1996 ed inerenti, nello specifico, alla verifica della completezza della documentazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni per le quali è previsto il c.d. "deposito sismico", nonché della correttezza dell'impostazione dell'istanza, della rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti,

de la completezza della documentazione e della corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali, della competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;

Considerato pertanto che sulla base delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila in raccordo con i soggetti istituzionali interessati dalla citata Intesa nonché degli obiettivi raggiunti e delle ulteriori necessità emerse, risultano esservi le condizioni per prorogare la convenzione in essere stipulata in data 13 maggio 2013 ed avente scadenza 29 dicembre 2013 in ragione della imprescindibile necessità di proseguire l'attività con gli stessi livelli di produttività svolta, onde evitare il blocco del processo di ricostruzione;

Considerato che alla copertura finanziaria derivante dalla proroga dell'incarico si provvede a valere sui fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n.135, punto 1.1;

tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di prorogare la convenzione stipulata in data 13 maggio 2013 sino alla data del 27 marzo 2014 - con la sola interruzione 30 dicembre 2013/ 6 gennaio 2014 – per le attività di supporto di Abruzzo Engineering Scpa all'interno del Comune dell'Aquila e della Provincia dell'Aquila, sottoscrivendo apposito atto (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di stabilire che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila si impegna a pagare alla Società Abruzzo Engineering Scpa il corrispettivo, omnicomprensivo di logistica sedi, oneri e spese, di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) IVA compresa;
3. di stabilire che alla copertura finanziaria derivante dalla proroga dell'incarico si provvede a valere sui fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n.135, punto 1.1;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 10 dicembre 2013

Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli

